



**REGIONE  
PUGLIA**

*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016  
Il Commissario ad Acta*

---

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DECRETO N. 53 DEL 29 GIUGNO 2017**


**Oggetto: Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Adeguamento e revisione tariffa di conferimento anni 2010 – 2017.**

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 11/08/2016 avente ad oggetto: "*Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012*", con il quale veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016 per sei mesi dalla data di notifica dell'atto all'interessato.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 09/02/2017 con il quale veniva prorogato sino alla data del 31/12/2017 il precitato incarico di Commissario ad Acta.


RILEVATO che nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell'attivazione dell'Agenzia sono affidate al Commissario ad Acta tutte le funzioni in precedenza attribuite agli OGA provinciali e, successivamente, affidate dall'art. 9 della l.r. n. 24/2012, così come



modificato, all'Agenzia al fine di evitare che si verifichino criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti.

**CONSIDERATO che:**

- l'ex ATO OGA Gestione Rifiuti Provincia di Lecce, con nota prot. n. 1530 del 08/09/2016, ha reso edotto il Commissario ad Acta circa l'insistenza di un procedimento volto all'adeguamento della tariffa di conferimento all'impianto di produzione di CDR di Cavallino per gli anni 2010-2013 ai sensi dell'art. 7.4 del contratto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Sentenza n. 205/2016 del TAR Puglia Sez. di Lecce, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. gestore del suddetto impianto.
- Con Decreto n. 6 del 13 gennaio 2017, il Commissario ad acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, soggetto subentrato *ex lege* reg. n. 20/2016 alle competenze del cessato ATO-OGA Provincia Lecce, in pedissequa ottemperanza del giudicato di cui alla sent. Tar Lecce n. 1525/2014, confermata dal Consiglio di Stato con sent. n. 3622/2015, approvava le tariffe di conferimento FSC ad impianto CDR di Cavallino gestito dalla Ditta "Progetto Ambiente Provincia di Lecce" per le annualità 2010, 2011, 2012 e I semestre 2013.
- Con Decreto n. 14 del 14 febbraio 2017, il Commissario ad acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti stabiliva di sospendere, ai sensi dell'art. 21 quater co. 2 l.n. 241/1990, cautelativamente e temporaneamente per un periodo massimo di giorni 40 (quaranta) consecutivi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento, l'efficacia e l'esecutività del proprio Decreto Commissariale n. 6/2017 per consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria e le verifiche indispensabili per la corretta assunzione della determinazione finale.
- Con Decreto n. 28 del 24 marzo 2017, il Commissario ad acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti stabiliva di prorogare il periodo di sospensione dell'efficacia del proprio Decreto Commissariale n. 6/2017, di cui al Decreto Commissariale n. 14 del 14/02/2017, fino al 31/12/2017.
- Il soggetto gestore dell'impianto ha richiesto ed ottenuto, con ordinanza n. 1898/2016, resa nel giudizio TAR Lecce R.G. n. 130/2016, la nomina di un commissario ad acta per la revisione della tariffa di conferimento per le annualità 2013, 2014 e 2015 il quale



non ha ancora provveduto;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2441 del 24 maggio 2017;

RILEVATO che:


- risulta logico ed opportuno determinare la tariffa per l'intero periodo 2010-2017 onde evitare possibili discrasie tra le varie annualità sia quelle coperte da giudicato, sia quelle poste all'attenzione del Commissario ad acta nominato con ordinanza TAR Lecce 1898/2016, sia quelle successive per le quali l'Agenzia ha dovere di provvedere ai sensi di legge;
- a seguito di opportuni approfondimenti tecnici effettuati dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia ed al fine di individuare una soluzione che potesse consentire di porre fine all'annosa vicenda giudiziaria avviata sin dall'anno 2011, consentendo ai Comuni di avere una quantificazione certa delle somme dovute a titolo di tariffa di conferimento e degli eventuali arretrati, di pianificare le previsioni di spesa nei piani finanziari ed evitare ulteriori spese giudiziarie, consentendo, eventualmente anche con un approccio deflattivo del contenzioso, una corretta gestione del rapporto contrattuale con la parte privata.

STABILITO che ai fini della determinazione della tariffa di conferimento per gli anni 2010 – 2017 occorre procedere mediante:

- la revisione tariffaria di cui all'art. 7, comma 7.3 del contratto Rep. n. 8794/2006 che testualmente recita: *“La tariffa sarà aggiornata, a partire dal 2°(secondo) anno di esercizio, entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno con congruaglio e valore dal 1°(uno) gennaio precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali”*.
- l'adeguamento tariffario di cui all'art. 7, comma 7.4, del contratto Rep. n. 8794/2006 così come riconosciuto da sentenza TAR Lecce n. 1525/2014 confermata dal Consiglio di Stato prima con sentenza n. 3622/2015 e successivamente anche con sentenza n. 4419/2016.

STABILITO altresì che:

- per ciò che attiene alle modalità di calcolo della revisione tariffaria di cui al citato art. 7, comma 7.3 mediante indice ISTAT si farà piena applicazione di quanto stabilito nella seduta del 04/05/2017 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ove è stata assunta la deliberazione di condivisione della nota tecnico-scientifica redatta da ISTAT



avente ad oggetto “*Nota indicativa sul corretto utilizzo da parte dei Comuni degli Indici ISTAT per la revisione dei prezzi nei contratti di servizio relativi al ciclo dei rifiuti*” con la quale si è stabilito che l’indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali risulta maggiormente rispondente alle esigenze di misurazione dei prezzi nel ciclo dei rifiuti rispetto a qualsiasi indice a livello settoriale. Si precisa che per le sole annualità 2010 – 2011 – 2012, resta confermata la revisione ISTAT già calcolata dall’ex Consorzio ATO LE/1 con Delibera n.7 del 16/3/2012, la cui validità è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2729/2014 e dalla sentenza TAR n. 594/2017.

- per ciò che attiene alle modalità di adeguamento tariffario di cui al citato art. 7, comma 7.4, verranno utilizzati, solo per l’impianto di Cavallino in questione con decorrenza dal gennaio 2010, gli esiti di cui alla Consulenza tecnica d’ufficio svolta dall’Ing. Giuseppe Pezzuto e dal dott. Alfredo Rampino in sede di giudizio definito con sentenza TAR Lecce n. 1525/2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3622/2015 e anche con sentenza n. 4419/2016 in successivo giudizio per revocazione. Le risultanze della suddetta CTU, riferite alle annualità oggetto di giudizio 2010 – 2013, sono state poi estese anche alle successive annualità non coperte dal giudicato, adoperando, senza che ciò rappresenti precedente per altre determinazioni tariffarie il valore medio dei costi di adeguamento tariffario per le annualità 2011, 2012, 2013 come base di calcolo per l’incremento di costo da prevedere per successive le annualità 2014-2017.
- Nelle annualità 2011 – 2017 è stato, altresì, previsto l’incremento di costo per la maggiore spesa dovuta al recupero/smaltimento delle scorie provenienti dalla termovalorizzazione dei rifiuti, adoperando il costo di 6,90 €/ton così come determinato all’interno della citata CTU dei consulenti dott. Rampino e ing. Pezzuto.

RILEVATO, altresì, che ai fini del calcolo della revisione tariffaria per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 occorre valutare le variazioni intervenute per l’Indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rispettivamente per gli intervalli temporali decorrenti:

- dal mese di gennaio 2012 al mese di gennaio 2013;
- dal mese di gennaio 2013 al mese di gennaio 2014;
- dal mese di gennaio 2014 al mese di gennaio 2015;
- dal mese di gennaio 2015 al mese di gennaio 2016;
- dal mese di gennaio 2016 al mese di gennaio 2017.



RITENUTO di stabilire che gli indici ISTAT con valori negativi non determineranno diminuzioni della stessa tariffa. La tariffa sarà variata in aumento in caso di indici ISTAT positivi; tali modalità di calcolo troveranno applicazione esclusivamente con riferimento alla tariffa ed all'impianto in questione e non costituiranno un precedente per gli ulteriori provvedimenti che l'Agenzia effettuerà con riferimento ad altri impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti.

RILEVATO attraverso il portale istituzionale internet dell'Istituto di Statistica ("ISTAT Rivaluta") che le variazioni percentuali intercorse per l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli intervalli temporali analizzati sono:

- gennaio 2012 - gennaio 2013: + 0,7%;
- gennaio 2013 - gennaio 2014: - 1,5%;
- gennaio 2014 - gennaio 2015: - 3,8%;
- gennaio 2015 - gennaio 2016: - 3,0%;
- gennaio 2016 - gennaio 2017: + 2,9%.

VALUTATO che l'applicazione delle suddette percentuali determinerà una revisione tariffaria solo per gli anni 2013 e 2017 vista la presenza di indici ISTAT positivi, mentre non si calcolerà alcuna revisione per gli anni 2014, 2015 e 2016 interessati da indici ISTAT negativi.

RITENUTO che l'applicazione degli esiti di cui alla Consulenza tecnica d'ufficio svolta in seno al Giudizio del TAR di cui alla sentenza 1525/2014 e delle successive valutazioni per come in precedenza descritte, determinano il seguito incremento di costo a titolo di adeguamento tariffario ai sensi dell'art. 7, comma 7.4 del contratto Rep. 8794/2006:

- gennaio 2010 - dicembre 2010: €/t 29,96;
- gennaio 2011 - dicembre 2011: €/t 36,35;
- gennaio 2012 - dicembre 2012: €/t 34,57;
- gennaio 2013 - dicembre 2013: €/t 33,97;
- gennaio 2014 - dicembre 2014: €/t 34,96.
- gennaio 2015 - dicembre 2015: €/t 34,96.



- gennaio 2016 - dicembre 2016: €/t 34,96.
- gennaio 2017 - dicembre 2017: €/t 34,96.


VISTO che l'applicazione delle modalità di calcolo di cui sopra hanno determinato una tariffa di conferimento presso l'impianto di produzione di CDR di Cavallino revisionata ai sensi dell'art 7, comma 7.3, ed adeguata ai sensi del comma 7.4 del medesimo articolo, con la seguente progressione:

- gennaio 2010 - dicembre 2010: €/t 102,56;
- gennaio 2011 - dicembre 2011: €/t 110,48;
- gennaio 2012 - dicembre 2012: €/t 109,19;
- gennaio 2013 - dicembre 2013: €/t 108,78;
- gennaio 2014 - dicembre 2014: €/t 109,76;
- gennaio 2015 - dicembre 2015: €/t 109,76;
- gennaio 2016 - dicembre 2016: €/t 109,76;
- gennaio 2017 - dicembre 2017: €/t 112,95.

**VISTO:**

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- la Deliberazione assunta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 maggio 2017;
- la Consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'ing. Giuseppe Pezzuto e dal dott. Alfredo Rampino in sede di giudizio presso il TAR Lecce ed alla base della stessa sentenza TAR Lecce n. 1525/2014.

Tutto quanto su premesso



**DECRETA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di approvare le tariffe di conferimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 presso l'impianto di produzione di CDR sito in Cavallino (LE) a servizio dei Comuni della Provincia di Lecce e di eventuali altri comuni dell'ambito unico regionale e gestito dalla Ditta "Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l."
2. Di stabilire che le tariffe di conferimento sono determinate in:
  - €/t **102,56 oltre IVA** per il periodo gennaio 2010 - dicembre 2010;
  - €/t **110,48 oltre IVA** per il periodo gennaio 2011 - dicembre 2011;
  - €/t **109,19 oltre IVA** per il periodo gennaio 2012 - dicembre 2012;
  - €/t **108,78 oltre IVA** per il periodo gennaio 2013 - dicembre 2013;
  - €/t **109,76 oltre IVA** per il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014;
  - €/t **109,76 oltre IVA** per il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015;
  - €/t **109,76 oltre IVA** per il periodo gennaio 2016 - dicembre 2016;
  - €/t **112,95 oltre IVA** per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017.
3. Di dare atto che il pagamento delle somme maturate a titolo di conguaglio a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe a far data dal 1 gennaio 2010, avverrà a carico dei Comuni che hanno effettuato il conferimento, in proporzione ai quantitativi di rifiuti trattati.
4. Di stabilire che le metodologie di calcolo applicate per la definizione delle tariffe di conferimento dei rifiuti presso l'impianto di produzione di CDR di Cavallino troveranno applicazione esclusivamente all'impianto in questione e non costituiranno un precedente per gli ulteriori provvedimenti che l'Agenzia effettuerà con riferimento ad altri impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti.
5. Di notificare il presente provvedimento a:



**REGIONE  
PUGLIA**

Società Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l., tutti i Comuni dell'ambito unico regionale interessati al procedimento amministrativo, alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio e Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

**Bari, 29 giugno 2017**

*Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale  
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione  
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

**avv. Gianfranco Grandaliano**